

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 49/30/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano notificava a Co. En. un provvedimento di diniego di autotutela presentato dopo la scoperta del comportamento illegittimo del proprio commercialista il quale aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1999; omesso di impugnare il conseguente avviso di accertamento, consegnando documenti di sgravio falsificati e di annullamento da parte dell'Ufficio e, successivamente, dell'Esattoria, con i quali si dichiarava l'annullamento di tutti gli atti.

Proponeva ricorso il contribuente avanti la Commissione Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento del provvedimento di autotutela, con lo sgravio delle somme che lo stesso Ufficio aveva dichiarato non dovute perché già versate nonché l'annullamento delle sanzioni, stante il documentato comportamento illegittimo del professionista, e l'annullamento dell'avviso di accertamento.

La Commissione adita, previa declaratoria di impugnabilità del provvedimento di diniego di autotutela, accoglieva in parte il ricorso disponendo lo sgravio delle somme non dovute in quanto già versate e la sospensione delle sanzioni.

Dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione processuale dell'Esatri. Propone gravame l'Ufficio insistendo sulla non impugnabilità del provvedimento di diniego di autotutela e, nel merito, si opponeva alla sospensione delle sanzioni non ritenendo sufficiente la presentazione della querela contro il professionista.

Il contribuente non si costituiva in giudizio.

MOTIVI

Con il primo motivo di gravame l'Ufficio lamenta l'illegittimità della sentenza gravata in quanto pronunciata su un atto non impugnabile avanti le Commissioni Tributarie, in quanto rientrante nella discrezionalità della pubblica amministrazione.

Tale motivo è da rigettare.

Ed, invero, le Sezioni Unite della S.C., con le sentenze 9669/09, 16778/05 e 7388/07, hanno affermato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. 448/01, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria. La società contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di autotutela ha fatto valere vizi propri dell'atto in quanto l'Ufficio, pur riconoscendo l'esistenza di versamenti validamente effettuati e ritenute subite, non ha provveduto alla emissione del provvedimento di sgravio della cartella a suo tempo notificata procurando pregiudizio al contribuente. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza dei giudici di prime cure che hanno accolto in parte il ricorso in relazione alla richiesta di emissione di un provvedimento di sgravio parziale del ruolo tenendo conto dei versamenti effettuati e delle ritenute subite e, correttamente, non hanno annullato gli avvisi di accertamento resi definitivi per omessa impugnazione.

Lamenta, inoltre, l'Ufficio omessa motivazione della sentenza in relazione alla eccepita insufficiente presentazione della querela nei confronti del professionista in assenza di

una sentenza definitiva di condanna. Anche in punto l'appello non merita accoglimento poiché la Commissione, proprio sulla base della ritenuta dimostrazione della responsabilità del commercialista, aveva disposto lo sgravio parziale delle cartelle e la sospensione della riscossione delle sanzioni in. applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 423/95.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.